

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI	SERVIZIO GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL'EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITÀ
LA RESPONSABILE ROBERTA ZANNINI	IL RESPONSABILE GIOVANNI SANTANGELO

TIPO ANNO NUMERO
REG. /2016/
DEL

Spettabili:

- Sportelli Unici Attività Produttive dell'Emilia-Romagna
- Direzione generale Cura della persona, salute e welfare
Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica
- ARPAE, Direzione Generale
- Gestori della rete di comunicazione mobile

Trasmissione via PEC

Oggetto: indicazioni operative relative all'ambito di applicazione dell'art.87 bis del D.Lgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)

Con il presente parere si intende specificare l'ambito di applicazione dell'art. 87-bis del D. Lgs. 259/2003, a seguito di diverse richieste di chiarimento ad opera di gestori di reti e di alcuni responsabili di SUAP.

Come è noto il citato art. 87-bis (introdotto nel Codice delle comunicazioni elettroniche dall'art. 5-bis, comma 1, del DL 40/2010, convertito con modifiche dalla L. 73/2010, e modificato dall'art. 80, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 70/2012) ha subordinato alla presentazione di una SCIA¹ alcuni tipi di interventi per lo sviluppo della banda larga mobile, al fine della semplificazione procedurale e della tempestività nell'esecuzione e nell'attivazione degli impianti. È sufficiente dunque la SCIA per:

1) l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie da posizionare su infrastrutture per impianti preesistenti;

2) la modifica delle caratteristiche trasmissive degli stessi apparati senza modifiche alle preesistenti infrastrutture portanti.

Il quesito sollevato è relativo alla necessità o meno di corredare la SCIA per l'installazione e l'esercizio e la modifica degli apparati di cui all'art. 87-bis, con la presentazione "anche" della SCIA edilizia².

Occorre innanzitutto rilevare che l'installazione degli impianti di telefonia mobile è disciplinata dal D. Lgs. 259/2003, che costituisce una disciplina speciale dove è prevista

1 La segnalazione certificata di inizio attività è regolata dall'art. 19 della legge 241 del 1990.

2 La SCIA edilizia è regolata dalla L.R. 15 del 2013.

una autorizzazione unica sostituita, nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, da una SCIA.

La giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura dell'autorizzazione unica di cui all'art. 87 del D. Lgs. 259/2003 per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; l'orientamento della Corte costituzionale (n. 265 del 2006), del Consiglio di Stato (n. 100/2005, n. 6910/2004) e della Corte di Cassazione penale (n. 33735/2005) è stato quello di ritenere che per l'installazione degli impianti di telefonia mobile previsti nel citato articolo 87 non sia necessario il permesso di costruire, in quanto gli stessi sono subordinati solo all'autorizzazione unica, che include e assorbe anche la valutazione della compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento. La Corte costituzionale ha sottolineato anzi che la duplicazione dei titoli autorizzatori e degli iter procedurali determinerebbe una evidente compromissione di quelle esigenze di tempestività e semplificazione che assurgono al rango di principi fondamentali.

Si ritiene che le valutazioni espresse dalla giurisprudenza possano estendersi anche agli interventi minori previsti all'art. 87-bis, relativi alla modifica e alla sostituzione di impianti su strutture preesistenti, i quali oltretutto non pare siano equiparabili agli interventi aventi natura urbanistica ed edilizia, considerando che non determinano volumetria, superficie o mutamenti di destinazione d'uso.

È invece fatta salva, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. 259/2003, l'applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che richiede la preventiva autorizzazione per interventi su beni o aree tutelati (vedi TAR Lazio Roma n. 1768 del 2015), nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari (di cui al titolo III, libro II, del codice dell'ordinamento militare).

Sulla base di queste considerazioni la Regione Emilia-Romagna ha predisposto una specifica modulistica per l'invio telematico delle istanze dei gestori, utilizzabile mediante la piattaforma SUAP online all'indirizzo: www.suaper.lepida.it/people/ al fine di garantire l'uniforme applicazione dei procedimenti nel territorio regionale.

Cordiali saluti

Roberta Zannini

f.to digitalmente

Giovanni Santangelo

f.to digitalmente